

Decreto n. 363.15
prot. 11031

LA RETTRICE

- Viste le Leggi sull'istruzione Universitaria;
- Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena emanato con D.R. n. 203.12 dell'8 maggio 2012 ed in particolare gli articoli 26 e 27;
- Visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 55 del 31 gennaio 2013, con particolare riferimento all'art. 54 "Centri di Ricerca, di Ricerca e Servizi, Biblioteca";
- Visto il Regolamento Quadro di riferimento per la realizzazione dei Regolamenti dei Centri per l'insegnamento delle lingue straniere emanato con D.R. n. 16 del 14.01.2010
- Visto il Regolamento Quadro di riferimento per la realizzazione dei Regolamenti dei Centri di Ricerca e Servizio emanato con D.R. n. 15 del 14.01.2010;
- Considerata l'opportunità di raggruppare i suddetti Regolamenti quadro adeguandoli alle disposizioni previste dal nuovo Statuto;
- Vista la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 29 luglio 2015;
- Vista la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5 agosto 2015;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa è emanato il REGOLAMENTO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEI REGOLAMENTI DEI CENTRI DI RICERCA E SERVIZI nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostituisce integralmente i Regolamenti emanati con DD.RR. 15 e 16 del 14.01.2010.

Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo Ufficiale online e sul sito istituzionale dell'Ateneo ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Siena, 10 agosto 2015

LA RETTRICE
(Prof.ssa Monica Barni)



REGOLAMENTO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEI REGOLAMENTI DEI CENTRI DI RICERCA E SERVIZI

Premessa

Ogni Centro di Ricerca e Servizi (d'ora in poi definito per brevità Centro) si dota di un *Regolamento* interno di funzionamento (d'ora in poi definito Regolamento) secondo le indicazioni contenute nel presente *Regolamento Quadro*. Tale Regolamento indica le finalità specifiche del Centro ed ha l'obiettivo di dotare la struttura della ottimale funzionalità in rapporto alle sue finalità.

Il *Regolamento* è sottoposto agli Organi accademici per l'approvazione, ai sensi dello Statuto.

Tutto ciò premesso, il *Regolamento* avrà la seguente struttura.

Art. 1 - Costituzione del Centro

Indica le fonti istitutive del Centro quale Centro di Ricerca e Servizi, così come previsto dall'art. 54 del Regolamento Generale di Ateneo. Indica inoltre la sua esatta denominazione.

Può indicare la possibilità di articolazione del Centro in Sezioni, in rapporto alla dimensione e alle funzioni svolte, secondo un principio generale che consenta di garantire l'armonia fra la necessità di raggiungere gli obiettivi del Centro, la sua gestione organizzativa, la semplificazione amministrativa.

Art. 2 - Finalità, compiti e obiettivi del Centro

Indica in modo analitico gli oggetti dell'attività del Centro, i suoi compiti generali in rapporto al campo di intervento dell'Ateneo e alle esigenze della ricerca e della didattica che determinano la pertinenza del Centro.

Specifica, altresì, i rapporti fra il Centro e le altre strutture e attività dell'Ateneo, ed eventuali rapporti con strutture esterne.

Art. 3 - Gestione amministrativo-contabile e programmazione

Ai sensi dell'art. 26 comma 1 dello Statuto, i Centri possono avere autonomia amministrativa e gestionale nell'ambito del budget di struttura e possono anche coordinarsi fra di loro per la più efficace e efficiente gestione delle risorse. I Centri possono svolgere attività innovative e sperimentali, anche in coordinamento tra di loro, al fine di reperire risorse aggiuntive per realizzare i propri obiettivi.

La programmazione di tali attività deve essere approvata dagli Organi dei singoli Centri.

Il *Regolamento* indica il termine annuale di presentazione, da parte del Direttore del Centro, della programmazione annuale e pluriennale agli Organi del Centro e al

Rettore.

Il *Regolamento* indica la natura dei finanziamenti dei Centri, secondo quanto stabilito dal CdA per ciascuno di essi. Indica che i Centri hanno autonomia decisionale nell'ambito dei finanziamenti, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla legge 240/2010.

Art. 4 - Organi interni del Centro

Sono Organi del Centro:

il Direttore;

il Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Direttore

Il Direttore del Centro è nominato dal Rettore, fra i professori e i ricercatori di ruolo con specifiche competenze scientifiche e didattiche nelle materie oggetto delle attività del Centro, dopo aver acquisito il parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

In caso di indisponibilità dei professori e dei ricercatori, o in caso di mancanza, fra di loro, delle competenze specializzate richieste dalla direzione della struttura, il Rettore può incaricare della direzione anche figure di elevata qualificazione scientifica esterne all'Ateneo.

Il Direttore può essere sostituito dal Rettore in base a motivate ragioni, sentito il parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

L'incarico di Direttore del Centro ha durata triennale ed è rinnovabile.

La funzione principale del Direttore è propositiva e di promozione delle linee di coordinamento e gestione delle attività del Centro.

Il *Regolamento* indica i compiti del Direttore del Centro, tenendo conto delle specifiche caratteristiche del Centro stesso.

Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto e dell'art. 54 del Regolamento Generale di Ateneo, i Direttori dei Centri coordinano sistematicamente e periodicamente la programmazione delle proprie attività didattiche e ne relazionano al Rettore, che sottopone la programmazione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo interno di indirizzo, di programmazione e di sviluppo delle attività del Centro.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Direttore del Centro almeno due volte all'anno (una per la programmazione scientifica e budgetaria e l'altra per la rendicontazione/monitoraggio delle attività svolte), oppure quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei membri.

Il *Regolamento* indica i compiti del Consiglio Direttivo, tenendo conto delle specifiche caratteristiche del Centro stesso.

Tra i compiti del Consiglio Direttivo, fatti salvi quelli derivanti dallo specifico oggetto del Centro, rientrano le deliberazioni relative alla gestione finanziaria (nei limiti di quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione), all'organizzazione del

Centro, delle sue attività e del personale assegnato.

Il *Regolamento* indica le modalità di costituzione e nomina dei membri del Consiglio Direttivo.

In totale il numero dei componenti il Consiglio non può essere superiore a cinque, compreso il Direttore del centro che ne fa parte di diritto.

Nel caso dei Centri CLASS e CLUSS, per le loro specificità, il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere ampliato fino a sette. Il *Regolamento* stabilisce le modalità di partecipazione al Consiglio Direttivo dei docenti, dei CEL e dei docenti di lingua italiana. Per questi due Centri il *Regolamento* stabilirà anche l'organizzazione e i compiti del Collegio dei docenti, funzionali all'organizzazione didattica degli stessi Centri.

I membri del Consiglio sono nominati con Decreto Rettorale, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il Direttore potrà invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo collaboratori e esperti esterni in relazione a specifici punti all'ordine del giorno e senza diritto di voto. La loro presenza non interferirà con la definizione del numero legale.

Art. 7 – Responsabili di sezione e Coordinatore tecnico-scientifico

Le Sezioni sono articolazioni funzionali e/o organizzative dei Centri, come previsto dall'art. 1 del presente Regolamento.

Il *Regolamento* specifica le attività di ciascuna delle Sezioni del Centro che, laddove costituite, sono coordinate da un Responsabile di Sezione.

I Responsabili di Sezione sono indicati dal Direttore del Centro, su approvazione del Consiglio Direttivo, e sono incaricati dal Direttore Generale, tra il personale di elevata professionalità assegnato al Centro e/o in possesso dei requisiti di competenza scientifica e capacità gestionale in riferimento ai compiti istituzionali delle Sezioni in cui si articola il Centro.

Nel caso in cui il Responsabile di sezione non sia individuato tra il personale tecnico-amministrativo, la nomina avviene su indicazione del Direttore del Centro, sentito il parere del Senato Accademico.

Le varie sezioni, se costituite, possono essere coordinate da un Coordinatore Tecnico/scientifico, individuato con le stesse modalità dei Responsabili di Sezione.

Art. 8 – Personale del Centro

Afferisce al Centro il personale tecnico e amministrativo assegnato.

Sono assegnati ai Centri CLUSS e CLASS, anche e rispettivamente:

- a) Docenti e CEL di lingua italiana;
- b) CEL delle lingue insegnate entro l'Ateneo.

Possano collaborare con i Centri, in relazione a specifici progetti:

- a) personale a contratto selezionato secondo le norme vigenti;
- b) assegnisti di ricerca o altre figure finanziate dal Centro su fondi di propria pertinenza;
- c) altre categorie di personale, che abbiano una comprovata competenza

scientifico in relazione a specifiche aree;

- d) per CILS, FAST, DITALS, docenti di lingua italiana e CEL assegnati ai Centri CLASS e CLUSS, secondo quanto stabilito negli accordi di contrattazione decentrata. L'impegno discendente da tali collaborazioni non può prevalere o interferire con quello previsto per la struttura di appartenenza.

Art. 9 – Monitoraggio e rendicontazione

Ai sensi dell'art. 54 comma 12 del Regolamento Generale di Ateneo, il Direttore del Centro, annualmente, e comunque quando richiesto dagli Organi di governo dell'Ateneo, elabora una relazione sulle attività svolte dal Centro, anche in funzione della relazione generale annuale sullo stato dell'Ateneo prodotta dal Rettore.

Il *Regolamento* indica il termine annuale di presentazione della relazione del Direttore agli Organi del Centro e al Rettore.

Art. 10 – Coordinamento dei Centri di Ricerca e Servizio

Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto è istituita l'istanza di coordinamento dei Centri di Ricerca e Servizi, al fine di armonizzare, rendere più efficaci e efficienti le azioni dei Centri.

All'istanza di coordinamento dei Centri partecipano tutti i Direttori dei Centri.

Qualora se ne renda la necessità il Direttore di un singolo Centro può avanzare la richiesta di istanza di Coordinamento al Rappresentante dei Direttori in Senato Accademico che provvede a convocare la riunione di coordinamento.

Partecipa alle riunioni il Responsabile del Coordinamento delle Segreterie dei Centri, senza diritto di voto, in qualità di segretario verbalizzante. Alle riunioni possono essere invitati a trattare su temi specifici il Coordinatore di Sezione, con funzioni consultive, senza diritto di voto.

Il Rettore o gli altri Organi di Governo dell'Ateneo possono richiedere la convocazione del coordinamento dei centri per trattare materie di specifico interesse. Alle riunioni possono partecipare, in tali occasioni, i Presidenti degli organi di Ateneo, compreso il Nucleo di Valutazione, senza diritto di voto.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento Quadro si rinvia allo Statuto e al Regolamento Generale di Ateneo.